

Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - termine - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18723 del 27/07/2017

Tempestività dell'opposizione - Onere di allegazione e prova a carico dell'opponente - Necessità - Fondamento.

In tema di opposizione agli atti esecutivi, colui il quale propone tale opposizione oltre il termine di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c. dall'ultimo atto del procedimento, invocando la nullità degli atti in virtù del vizio derivato dall'omessa notifica di un atto presupposto (nella specie, l'ordinanza dispositiva della vendita immobiliare emessa fuori udienza), è tenuto ad allegare e dimostrare quando, di fatto, ha avuto conoscenza di detto atto e di quelli conseguenti, in quanto l'opposizione deve ritenersi tempestiva solo se proposta nel termine di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18723 del 27/07/2017